



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4265 del 1998, proposto da: Barile Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. L. Bruno Molinaro, con domicilio eletto in Napoli, presso la segreteria T.A.R. Campania–Napoli, p.zza Municipio;

contro

Il Comune di Forio in persona del legale rapp.te p.t.,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio formatosi sulla istanza ex art. 13, L. 47/1985 presentata al Comune di Forio l'11.12.1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.– La parte ricorrente si duole che sulla sua istanza ai sensi dell'art. 13 L. 47/1985 del 11.12.1997 (prot. n. 23458) per le opere realizzate alla v. provinciale Panza nr. 45, si sia formato il silenzio-rifiuto, come tale immotivato.

Articola pertanto un motivo con cui deduce la violazione di legge (L. 47/1985; L. 241/1990) e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, concludendo per l'accoglimento.

2.– L'amministrazione non ha provveduto a costituirsi.

3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all'udienza indicata.

DIRITTO

4.– Il Tribunale giudica il ricorso infondato.

4.1.– Va premesso che Il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47, modificato dall'art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di rigetto, e non come silenzio-inadempimento all'obbligo di provvedere, impugnabile ex art. 2, l. 21 luglio 2000 n. 205: Consiglio Stato, sez. IV, 06 giugno 2008 , n. 2691.

Ne consegue che è da respingere la domanda giudiziale di annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità di un'opera edilizia, che sia affidata a vizi di carattere solo formale, fra i quali la mancanza della motivazione.

Come nota la giurisprudenza, a fronte di un'istanza di sanatoria, infatti, il silenzio dell'amministrazione costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso; ne deriva che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione, tant'è che l'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 attribuisce al silenzio dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto (cfr., T.A.R. Lazio Latina, 09 ottobre 2006, n. 1044).

Nel caso di specie, alcun elemento sostanziale è stato allegato a supporto della pretesa illegittimità del diniego.

Il ricorso è pertanto da respingere.

5.– Le spese di causa non si liquidano stante la mancata costituzione della amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Guerriero, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO